

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DELLA CONSULTA ANNUNCIATA IL 21 OTTOBRE

# «L'omogenitorialità non è diritto costituzionale»

MARCELLO PALMIERI

Riconoscere la genitorialità tra persone dello stesso sesso non è un dovere costituzionale, ma una libera scelta che – nel caso – spetta alla politica. Lo ha ribadito ieri la Consulta, depositando le motivazioni della sentenza 230/2020 già anticipata con un comunicato stampa lo scorso 21 ottobre. Il caso era scaturito da due donne, unite civilmente, che – dopo aver dato corso alla procreazione medicalmente assistita all'estero – si erano viste negare dal loro Comune la trascrizione del certificato di nascita del bimbo, nel quale erano entrambe menzionate genitori secondo la legge di quel Paese.

Iniziava così la causa al tribunale di Venezia, l'organo che ha poi deciso di inviare gli atti in Corte Costituzionale. «L'aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore – si legge nella sentenza conclusiva – non assurge a livello di diritto fondamentale della persona», e per questo il suo mancato riconoscimento non viola l'articolo 2 della Costituzione. Allo stesso modo, questo diniego non disattende nemmeno l'articolo 30 della nostra Carta, poiché le tecniche di procreazione medicalmente assistita, spiega la Consulta citando la sua sentenza 221 dello scorso anno, «aprono scenari [...] innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost, suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico».

Ed ecco il cuore della sentenza: un'eventuale apertura al riconoscimento omogenitoriale non è «raggiungibile attraverso il sindacato di costituzionalità della disposizione di segno opposto», ma solo con una eventuale "svolta" legislativa, che rimane tuttavia, ribadisce la Corte «non costituzionalmente imposta». In parole povere, dunque, la Corte chiarisce da un lato che il nostro ordinamento può ben continuare a non prevedere la fi-

liazione tra persone dello stesso sesso, e, dall'altro, che per un eventuale cambio di rotta sarebbe necessaria quella volontà politica che solo il Parlamento è titolato a esprimere. Ma sul punto, ed è la stessa Corte a sottolinearlo, l'organo legislativo si è già espresso in modo chiaro. Il riferimento è all'«ampio dibattito del legislatore del 2016», quando dalla proposta di legge sulle unioni civili sono state eliminate «le norme relative al rapporto di filiazione». E attenzione: ciò, ritiene la Consulta citando nuovamente la sua sentenza 221 del 2019, «sottende l'idea, non [...] arbitraria o irrazionale, che una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il luogo più idoneo per accogliere il nuovo nato». D'altronde, anche questo sottolinea la Corte, citando un'altra sua precedente sentenza, la 162 del 2014: l'articolo 30 della Costituzione «non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli», e – per di più – non è ammissibile che «la libertà e la volontarietà del diventare genitori possa esplicarsi senza limiti».

Tali diritti, infatti, devono essere bilanciati «con altri interessi costituzionalmente protetti», come lo è appunto il diritto del minore a nascere in una famiglia naturale. Ma se ciò non avviene, non corrisponderebbe al bene del piccolo potersi vedere riconosciuto figlio delle persone che l'hanno voluto? La risposta negativa, per la Corte Costituzionale, discende dal fatto che la giurisprudenza – cioè le pronunce dei vari giudici – hanno già trovato una soluzione: l'adozione non legittimante, quella attuabile "in casi speciali", che può essere chiesta dal membro della coppia omo diverso dal genitore biologico. In questo modo, da un lato non viene completamente stravolto il nostro diritto di famiglia, per cui madre è colei che partorisce, mentre dall'altro al bimbo nato in questo contesto viene comunque riconosciuto un legame – seppure attenuato – con il partner del genitore biologico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

